

Approvazione delle riforme, e nuovo Statuto accademico.

Le riforme adottate dall'Accademia nelle Sedute del 12, 13, e 15 luglio ebbero una prima approvazione per parte di S. E. il Ministro della pubblica istruzione colla seguente sua lettera 18 luglio N. 6605 (G) diretta al Presidente dell'Accademia.

« Ho preso cognizione delle riforme allo Statuto della R. Accademia dei Lincei proposte dal Consiglio di amministrazione coadiuvato da alcuni altri Accademici, e deliberate dall'Accademia nelle sedute del 12, 13, 15 luglio.

« Mi riservo, udito il Consiglio di Stato, di deliberare intorno alla importante questione che Ella sollevò e mantiene, cioè se la fisiologia e la patologia debbano riunirsi in una sezione unica, od essere divise in due sezioni distinte.

« Del rimanente volentieri riconosco che le riforme proposte nello Statuto dell'Accademia hanno per effetto di ampliare il programma e la composizione, sicchè quando esse siano approvate, com'è mio intendimento di promuovere la Sovrana approvazione, la R. Accademia dei Lincei, avrà quel carattere di Accademia nazionale delle scienze che voleva la legge del 14 maggio 1881.

Il Ministro — G. BACCELLI »

Le modificazioni all'antico Statuto accademico del 14 febbraio 1875 vennero inserite nel testo di esso, e ne furono inoltre omesse quelle disposizioni transitorie, che non avevano più ragione di essere. Indi risultò il novello Statuto accademico, di cui segue il testo, ed il R. Decreto che lo approva.

N. 1577 (serie 3°).

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Veduta la legge 14 maggio 1881;

Veduto lo statuto della Reale Accademia dei Lincei in data 14 febbraio 1875;

Vedute le modificazioni a detto statuto proposte dalla Reale Accademia dei Lincei;

Sentito il Consiglio di Stato;

Ritenuto che la Reale Accademia dei Lincei, dopo le modificazioni apportate ai propri statuti, assunse natura e proporzioni di Accademia delle Scienze, e come tale deve considerarsi per gli effetti della legge 14 maggio 1881;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il nuovo statuto della Reale Accademia dei Lincei (Accademia delle Scienze) annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

Art. 2. L'anzidetta Accademia avrà sede nel palazzo già Corsini in Roma.
Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto,
che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Torino, addì 26 luglio 1883.

UMBERTO.

BACCELLI.

Statuto della Reale Accademia dei Lincei (Accademia delle Scienze).

1. — COSTITUZIONE DELL'ACCADEMIA.

1. La Reale Accademia dei Lincei (Accademia delle Scienze) si compone di due Classi: la prima delle scienze fisiche, matematiche e naturali; la seconda delle scienze morali, storiche e filologiche.

2. La Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali si compone di 55 soci e di 55 corrispondenti nazionali, divisi come segue:

Categoria 1 ^a	21
Sezione 1 ^a — Matematica.	
> 2 ^a — Meccanica.	
> 3 ^a — Astronomia.	
> 4 ^a — Geografia mat. e fisica.	
Categoria 2 ^a	12
Sezione 1 ^a — Fisica.	
> 2 ^a — Chimica.	
> 3 ^a — Cristallografia e Mineralogia.	
Categoria 3 ^a	5
Geologia e paleontologia.	
Categoria 4 ^a	17
Sezione 1 ^a — Botanica.	
> 2 ^a — Zoologia e Morfologia.	
> 3 ^a — Agronomia.	
> 4 ^a — Fisiologia.	
> 5 ^a — Patologia.	

La Classe comprenderà inoltre 110 soci stranieri, divisi nelle stesse proporzioni tra le categorie sovvrindicata.

3. La Classe di scienze morali, storiche e filologiche si compone di 45 soci e di 45 corrispondenti nazionali, come pure di 45 soci stranieri, divisi come segue:

Categoria 1 ^a — Filologia	9
> 2 ^a — Archeologia	8
> 3 ^a — Storia e geografia storica	8
> 4 ^a — Scienze filosofiche	6
> 5 ^a — Scienze giuridiche	5
> 6 ^a — Scienze sociali	9

4. La divisione del numero di soci e corrispondenti tra le sezioni di ciascuna categoria sarà proposta dalla Classe relativa e deliberata dall'Accademia intera per voto scritto richiesto a tutti i soci.

Ove il socio o corrispondente lo domandi, la Classe può autorizzarne il passaggio da una categoria all'altra.

I soci stranieri sono equiparati ai nazionali, allorchando essi sono in Italia.

2. — UFFICIALI DELL'ACCADEMIA.

5. L'Accademia ha un presidente e un vicepresidente, appartenenti l'uno all'una e l'altro all'altra Classe.

Essa ha inoltre un amministratore, ed un amministratore aggiunto.

Vengono eletti dall'Accademia a Classi riunite; durano in ufficio quattro anni e possono essere rieletti.

6. Ciascuna Classe ha un segretario ed un segretario aggiunto; essi rimangono in carica sei anni e possono essere rieletti.

7. Il presidente convoca e presiede le adunanze dell'Accademia e del Consiglio d'amministrazione. Assente, è supplito dal vicepresidente, ovvero dall'accademico il più anziano fra i presenti.

Rappresenta l'Accademia e ne firma la corrispondenza; salvo la parte delegata all'amministratore ed ai segretari.

8. Il presidente ed il vicepresidente dell'Accademia sono ciascuno presidenti della Classe cui appartengono. Ognuno di essi convoca e presiede le adunanze della propria Classe. Assenti, sono suppliti dal socio più anziano fra i presenti.

9. L'amministratore è incaricato dell'amministrazione dell'Accademia, giusta le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione. Egli dirige la biblioteca e l'archivio dell'Accademia. Tiene la corrispondenza amministrativa delegatagli dal Consiglio d'amministrazione. Mantiene la disciplina fra gli impiegati dell'Accademia.

10. I segretari fanno il verbale e i rendiconti delle sedute delle Classi dell'Accademia; provvedono alla stampa delle memorie e degli atti, salvo gli opportuni concerti coll'amministratore per la parte economica, e tengono la corrispondenza scientifica loro delegata dal presidente.

11. I segretari aggiunti suppliscono i segretari assenti, ed in ogni caso li coadiuvano.

3. — ELEZIONI.

12. Per la elezione dei soci e dei corrispondenti il presidente invita i soci componenti la sezione a proporre tre candidati. Le proposte dei soci della sezione saranno comunicate ai soci tutti della categoria nella quale la sezione è inclusa, e questi alla lor volta propongono tre candidati anche all'infuori di quelli designati dai soci della sezione. La terna dei candidati che nella votazione della categoria avranno raccolto il maggior numero dei suffragi sarà sottoposta al voto della Classe, colla indicazione sommaria dei titoli scientifici dei tre candidati.

Nelle categorie non divise in sezioni le proposte per le elezioni si faranno alla Classe dalla categoria stessa.

13. Il voto per la elezione dei soci o corrispondenti sarà segreto, e verrà dato per iscritto, e dentro il termine fissato, che non sarà minore di quindici giorni dalla data della spedizione della lettera d'invito alla votazione.

Per la elezione dei soci e corrispondenti si richiede la maggioranza assoluta dei votanti. In caso d'insuccesso, la elezione è rinviata a non meno di sei mesi.

14. L'elezione degli ufficiali dell'accademia si fa nella seduta dell'Accademia o della Classe nel cui ordine del giorno essa sia stata indicata. Si procede ad un primo squittinio per schede; poscia, se nessuno ebbe la maggioranza dei voti dei presenti alla votazione, ad un secondo squittinio, e finalmente, se occorre, alla ballottazione fra i due, che nel secondo squittinio ebbero più voti.

15. La elezione dei soci effettivi, del presidente e del vicepresidente è sottoposta alla approvazione del Re.

16. Fra i soci stranieri della Classe di scienze morali, storiche, e filologiche, saranno considerati come membri nati i presidenti e segretari degli Istituti archeologici, che governi esteri tengono in Roma.

4. — ADUNANZE.

17. Le adunanze sono pubbliche, salvo quando si tratta di persone o di amministrazione.

Ogni mese si terrà una ordinaria seduta pubblica per ciascuna Classe, a cominciare dal novembre e fino al giugno. Il presidente ed il vicepresidente possono convocare adunanze straordinarie, il primo dell'accademia ed entrambi delle Classi cui appartengono.

18. Alle adunanze prendono parte i soci effettivi, nazionali e stranieri ed i corrispondenti. Alle votazioni prendono parte soltanto i soci effettivi della Classe che tiene adunanza, tanto nazionali che stranieri.

19. L'autore di una memoria, la cui lettura sia deliberata dalla Classe, sarà ammesso a leggerla egli stesso.

20. Il presidente può invitare i soci delle primarie Accademie scientifiche italiane, o straniere, che fossero presenti, a prendere posto fra gli accademici ed autorizzarli a dare lettura di qualche loro comunicazione.

21. Ai soci effettivi nazionali ed esteri che intervengono alle sedute ordinarie dell'Accademia, o della Classe cui appartengono, è assegnato un gettone, che sarà annualmente fissato in ragione dei mezzi di cui l'Accademia può disporre.

5. — MEMORIE E PUBBLICAZIONI.

22. L'Accademia pubblicherà ogni anno le memorie e relazioni lette nelle pubbliche adunanze ed un rendiconto delle comunicazioni fatte, delle discussioni, delle elezioni, delle corrispondenze scientifiche e dei doni.

23. Per le memorie presentate da coloro che non sono soci dell'Accademia, il presidente della Classe nomina una Commissione che riferisce intorno alla loro ammissibilità alla lettura. Sulla proposta della Commissione si voterà per ballottaggio.

24. Fra le comunicazioni saranno anche inserite le note relative a lavori di persone estranee all'Accademia, le quali fossero presentate da un socio. Nella pubblicazione si indicherà il nome del presentante.

25. Non è ammessa la lettura o la pubblicazione di memorie o comunicazioni le quali non fossero inedite ed originali.

26. Il Consiglio d'amministrazione può proporre che si stampi per sunto una memoria la cui pubblicazione riuscisse troppo costosa per i mezzi di cui l'Accademia può disporre.

6. — PREMI.

27. L'Accademia conferisce premi alle memorie che, dietro concorso, ne saranno credute meritevoli. La relazione sui medesimi sarà letta in adunanza delle due Classi. Ed anche in adunanza delle due Classi saranno determinati i temi di concorso e le somme destinate ai premi.

7. — AMMINISTRAZIONE.

28. L'Accademia è amministrata dall'amministratore, giusta le deliberazioni di un Consiglio d'amministrazione, composto degli ufficiali, di cui agli articoli 5 e 6.

29. L'amministratore nel prender possesso del suo ufficio riconosce e sottoscrive gli inventari degli averi, delle carte e della Biblioteca dell'Accademia, e ne è mallevadore finchè, cessato il suo ufficio, la responsabilità non sia assunta dal suo successore.

30. L'amministratore propone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo al Consiglio d'amministrazione, e questo ne fa relazione e proposta all'Accademia per le sue deliberazioni definitive, salve le approvazioni e i rendiconti prescritti dalle leggi.

31. A cura dell'amministratore saranno tenuti al corrente:

Il giornale ed il mastro delle entrate e delle spese;

Gli inventari degli averi, delle carte e della Biblioteca;

Il libro dei verbali del Consiglio d'amministrazione, i quali saranno firmati da lui e dal presidente;

La corrispondenza amministrativa ed i relativi registri.

32. A cura dei segretari saranno tenuti al corrente:

I libri dei verbali delle sedute dell'Accademia, o della Classe, i quali saranno firmati da loro e da chi presiede;

La corrispondenza scientifica delegata dal presidente, ed i relativi registri;

I documenti scientifici pervenuti all'Accademia finchè, dopo la stampa delle relative memorie, non passino all'archivio.

8. — IMPIEGATI.

33. L'amministratore ed i segretari saranno coadiuvati da un ragioniere e da un commesso, le cui attribuzioni saranno determinate dal Consiglio di amministrazione.

Vi sarà un bibliotecario nominato dall'Accademia, che potrà essere assistito da un bibliotecario aggiunto.

Finchè durano in carica gli attuali titolari vi sarà un bibliotecario per la Corsiniana, ed un bibliotecario per l'antica biblioteca dell'Accademia.

9. — DISPOSIZIONI PARTICOLARI E TRANSITORIE.

34. I legati dell'attuale Accademia si riferiscono alla Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

35. Le mutazioni a questo Statuto saranno fatte dopo uditi l'Accademia, la quale viene riconosciuta e dichiarata Corpo morale autonomo, ed il Consiglio di Stato.

36. Entro un anno dalla data del R. decreto che approva queste modificazioni allo Statuto dell'Accademia le categorie di cui all'art. 3 potranno essere divise in sezioni, a proposta della Classe relativa, deliberata dall'Accademia intera per voto scritto.

Gli attuali corrispondenti stranieri dell'Accademia sono dichiarati soci stranieri.

La divisione dei soci e corrispondenti attuali tra le diverse categorie e Sezioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 sarà deliberata dall'Accademia.

Finchè le categorie non sono costituite, le elezioni dei soci e dei corrispondenti si faranno secondo le disposizioni attuali.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione
BACCELLI.